

Convenzione tra l’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale delle Marche e l’Associazione ODV-ETS “Nucleo volontariato e protezione civile Associazione Nazionale Carabinieri – Ancona, Parco del Conero” per tramite Ispettorato Associazione Nazionale Carabinieri Marche – per l’esercizio di attività di volontariato nell’ambito della prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19 – misurazione temperatura, rispetto comportamento anticontagio

L'anno duemilaventi, il giorno 23 del mese di ottobre:

l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale delle Marche, con sede in Ancona, via Palestro n.15, C.F. e P.I. 06363391001, in persona del Direttore Regionale delle Marche D.ssa Ersilia Strumolo, di seguito “**Agenzia**”;

e

l’Associazione ODV-ETS “Nucleo volontariato e protezione civile Associazione Nazionale Carabinieri – Ancona, Parco del Conero”, con sede in Camerano, Via Leopardi n.6 C.F. 93130080422, (pec: volontaridelconero@pec.it) per tramite Ispettorato Associazione Nazionale Carabinieri Marche, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato in data 12/12/2011 con decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n°360/AGP-DPS), e iscritta altresì al Registro Regionale delle persone Giuridiche, con conseguente attribuzione del riconoscimento di personalità giuridica, rappresentata dal legale rappresentante Francesco Beani, in qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione, di seguito “**Associazione**”,

premesso che:

- In recepimento alle raccomandazioni impartite dalla Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica, Settore Approvvigionamenti, dell’Agenzia delle Entrate, comunicate con nota prot. n.283638 del 10/08/2020, si ritiene necessario far misurare la temperatura corporea a tutti coloro che accedono agli immobili sedi degli uffici della regione, mediante termometri installati a parete;
- Il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”, stipulato il 24 luglio 2020 tra Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni sindacali, al punto 4 prevede, tra l’altro, che “... *Le amministrazioni ... possono anche ricorrere, nei limiti delle risorse a legislazione vigente, a convenzioni stipulate con associazioni di volontariato*”;

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante il Codice del Terzo settore, all’art. 2, riconosce *“il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”*;
- in particolare l’art.56 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 prevede che *“le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (e fino a che non esistente a quelli regionali), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Le convenzioni suddette possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate. L’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”*;
- tra le associazioni di volontariato interpellate, quella che ha dato la più ampia disponibilità in ambito regionale, è stata l’Associazione Nazionale Carabinieri che, operante con sedi territoriali autonome nell’ambito dei comuni di maggiori dimensioni e avente adeguate attitudini alle attività da svolgere, anche in termini di risorse a disposizione e di capacità tecnica e professionale, svolgendo già l’attività in oggetto presso altri enti pubblici;
- la suddetta Associazione ha comunicato la propria disponibilità a svolgere il servizio, dietro compenso di 35,00€ al giorno per ciascuna sede presidiata, ed ha assicurato la presenza dei propri volontari nelle sedi dei seguenti uffici dell’Agenzia:
 - ✓ Ufficio Territoriale di Senigallia
 - ✓ Ufficio Territoriale di Jesi
 - ✓ Ufficio Territoriale di Tolentino
 - ✓ Sportello di Civitanova Marche dell’Ufficio Territoriale di Macerata
 - ✓ Direzione Provinciale e Ufficio Territoriale di Ascoli Piceno
 - ✓ Ufficio Territoriale di S. Benedetto del Tronto
 - ✓ Direzione Provinciale e Ufficio Territoriale di Fermo
 - ✓ Direzione Provinciale e Ufficio territoriale di Macerata
 - ✓ Ufficio Territoriale di Urbino

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione.

Articolo 1

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione di un intervento volontario, presso i seguenti uffici dell'Agenzia delle Entrate:

- ✓ Ufficio Territoriale di Senigallia
- ✓ Ufficio Territoriale di Jesi
- ✓ Ufficio Territoriale di Tolentino
- ✓ Sportello di Civitanova Marche dell'Ufficio Territoriale di Macerata
- ✓ Direzione Provinciale e Ufficio Territoriale di Ascoli Piceno
- ✓ Ufficio Territoriale di S. Benedetto del Tronto
- ✓ Direzione Provinciale e Ufficio Territoriale di Fermo
- ✓ Direzione Provinciale e Ufficio territoriale di Macerata
- ✓ Ufficio Territoriale di Urbino

Eventuali ulteriori servizi presso altre sedi, possono essere inserite nella presente accordo, alle medesime condizioni di servizio qui stipulate.

Il servizio in parola è volto a garantire, secondo le indicazioni fornite, un servizio di supporto agli Uffici per:

- Assistenza alle operazioni di auto misurazione della temperatura corporea a distanza con termometro scanner, di proprietà dell'Amministrazione, installato nell'atrio dell'edificio, ovvero nel front-office, e verifica della sanificazione mani e corretto uso la mascherina facciale a tutti coloro che accedono presso gli immobili suddetti;
- verifica del distanziamento fisico delle persone all'interno dell'immobile.

Articolo 2

L'Associazione di Volontariato garantisce il regolare svolgimento delle attività sopra elencate con l'esclusivo impegno personale dei propri Volontari coinvolti. Gli interventi di volontariato dovranno svolgere le attività di cui all'art.1 secondo gli orari di ingresso presso ciascuna sede, indicativamente dalle 7:30 alle 13:30.

L'Associazione si impegna, altresì, a realizzare il servizio secondo le modalità previste dalla presente Convenzione. In particolare, l'Associazione si impegna affinché le attività concordate siano rese con continuità per tutto il

periodo convenuto, obbligandosi, inoltre, a dare immediata comunicazione al Direttore dell'Ufficio interessato per le eventuali interruzioni delle stesse attività conseguenti a gravi ed eccezionali motivi.

L'Associazione si impegna a fornire all'Agenzia l'elenco delle persone che si alterneranno nel servizio.

Il responsabile del servizio sono i sigg.:

- Francesco Beani - cellulare 347-6919903
- Andrea Massaccesi – cellulare 347-3757941

I responsabili vigilano sul corretto svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche.

Articolo 3

Le persone che possono essere impegnate nelle attività di cui all'art.1 sono tutti volontari iscritti all'Associazione Nazionale Carabinieri, Ispettorato delle Marche.

L'Associazione garantisce che i Volontari coinvolti nelle attività oggetto della convenzione siano in possesso dei requisiti soggettivi e delle cognizioni tecnico-pratiche necessarie allo svolgimento delle attività da erogare.

In particolare di ogni Volontario garantisce l'idoneità fisica.

L'Associazione, nell'ambito delle attività oggetto della convenzione, mette a disposizione le attrezzature di sua proprietà.

Articolo 4

L'Associazione si impegna a svolgere le attività oggetto della presente Convenzione secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente, da ultimo D.P.C.M. 07/08/2020.

Preventivamente il personale dell'Associazione fornirà all'utente oralmente indicazioni circa le finalità del trattamento (prevenzione dal contagio da COVID-19), come da formula di rito concordata con l'Amministrazione in coerenza con la disciplina vigente in materia e qui di seguito specificata:

- verificare che **chiunque** acceda all'immobile sia provvisto di mascherina (in caso contrario invita la persona ad uscire e ad indossare una mascherina prima dell'accesso);
- verificare che non si formino assembramenti di persone nell'atrio;
- verificare che chiunque acceda all'immobile si sottoponga alla auto misurazione della temperatura;

- verificare che il segnale sonoro proveniente dal misuratore della temperatura sia un segnale di “accesso consentito” e non di allarme (non è necessario che il vigilante si rechi in prossimità del misuratore di temperatura, seppure lo stesso sia dotato anche di una luce verde nel caso di accesso consentito e rossa nel caso di temperatura superiore a 37,5°C);
- nel caso in cui la temperatura dovesse oltrepassare i 37,5°C, invita la persona ad uscire, attendere qualche minuto e procedere nuovamente ad un paio di misurazioni al massimo;
- nel caso in cui tale situazione dovesse persistere, invita la persona a non accedere all’immobile e a contattare il proprio medico di famiglia (in caso di contenzioso il volontario deve far ricorso alle forze dell’ordine) e dovrà esserne data notizia al datore di lavoro per gli adempimenti di competenza (qualora si tratti di persona impiegata presso la sede).

Articolo 5

L'Associazione si impegna ad osservare l'obbligo di riservatezza delle informazioni di cui eventualmente venisse a conoscenza, nel rispetto della normativa vigente a tutela della privacy dei cittadini.

L'Associazione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante l'attività ed ai fini dell'adempimento della presente convenzione, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione.

Articolo 6

L'Associazione con riferimento al D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. provvederà a formare ed informare i volontari sui rischi specifici inerenti alle attività da svolgere; dotare i volontari (se necessario) di dispositivi di protezione individuale e formare gli stessi sul loro utilizzo.

L'Amministrazione si impegna, in ottemperanza al D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., a promuovere la necessaria collaborazione in materia di sicurezza.

Articolo 7

L'Amministrazione provvederà al versamento di un contributo a copertura del rimborso delle spese assicurative e delle spese sostenute dai volontari per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione e per la copertura dei costi generali dell'Associazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 117/17 (Codice del Terzo settore), in relazione alle attività di supporto effettivamente svolte, oggetto della presente convenzione.

L'Associazione è tenuta all'osservanza e all'applicazione delle norme contrattuali, regolamentali, previdenziali, assicurative e di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il periodo contrattuale.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento di servizio o per cause ad esso connesse derivassero all'Agenzia, a terzi, a cose o a persone, si intenderà senza riserva o eccezioni a totale carico dell'Associazione.

L'Associazione esibisce, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, apposite Polizze Assicurative, specifica per la responsabilità civile (RCO) e verso terzi (RCT), per la copertura di rischi, infortuni e malattie dei volontari e dei dipendenti correlati allo svolgimento dell'attività e con validità non inferiore alla durata del progetto.

Per la realizzazione della attività di volontariato si prevede un contributo complessivo massimo pari ad Euro 35,00 al giorno per ogni sede presidiata, (operazione non soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni) per il rimborso delle spese sostenute dall'Associazione, tra cui (a titolo non esaustivo):

- 1. spese dirette relative all'attività svolta;*
- 2. spese rimborsate ai volontari per raggiungere il luogo di svolgimento dell'attività: utilizzo di auto (come da tabelle ACI), utilizzo mezzi pubblici ordinari;*
- 3. costi telefonici sostenuti per il servizio;*
- 4. oneri derivanti dall'assicurazione dei volontari impiegati, ai sensi della normativa vigente;*
- 5. spese sostenute a livello locale per la formazione dei volontari impegnati nei servizi;*
- 6. altre spese sostenute dai volontari per l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione sulla base dei regolamenti interni in vigore delle singole associazioni partecipanti.*

L'Associazione presenterà a fine mandato, entro il 15 gennaio 2021, a consuntivo, una scheda riassuntiva delle attività effettivamente prestate dai volontari e una dichiarazione sostitutiva ex artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Associazione medesima, riportante tutte l'ammontare del rimborso richiesto per il mese a cui si riferisce per la realizzazione delle attività oggetto di convenzione.

La liquidazione dei rimborsi sarà effettuata dall'Amministrazione a mezzo mandato di pagamento, sulla base della nota presentata dall'Associazione corredate dal riepilogo dei giorni di presenza, preventivamente inviato all'Amministrazione.

L'Associazione trasmetterà, a firma del legale rappresentante, la comunicazione di c/c dedicato. ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge 136 / 2010 e

s.m indicando il numero di conto corrente postale o bancario presso cui effettuare i versamenti.

Articolo 8

Le parti, per provate inadempienze o nel caso di sopravvenuta inopportunità nella prosecuzione del rapporto o cessazione delle ragioni che hanno reso necessario l'intervento, possono recedere dalla presente convenzione con preavviso scritto di 10 giorni.

Articolo 9

La presente convenzione ha validità a partire dal 26.10.2020 e si concluderà il 31.12.2020, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017, con possibilità di rinnovo automatico per ulteriori 4 (quattro) mesi su comunicazione formale dell'Amministrazione alle medesime condizioni.

Articolo 10

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Ancona.

Articolo 11

Le Parti danno atto, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito Regolamento).

I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente affidamento verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione della convenzione, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza alle prescrizioni di legge.

I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

L'Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui alla convenzione tramite il sito internet www.agenziaentrate.it esclusivamente in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

Lo svolgimento delle attività dedotte in convenzione implica un trattamento di dati personali in specie riferibili a dati anagrafici, fiscali, economici e giudiziari dei titolari e referenti della ditta aggiudicataria.

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati, si impegnano a trattare i dati personali relativi alla presente convenzione secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento.

Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DI Nucleo Volontariato e Prot. Civ. A.N.C Ancona Parco
del Conero
F.to Francesco Beani

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE MARCHE
F.to Ersilia Strumolo
firmato digitalmente

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente